

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5° del D. Lgs. 3
luglio 2017 n. 117. -----

Repertorio n.ro 113.086-----Raccolta n.ro 41.117-----

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove -----

il giorno ventiquattro -----

del mese di luglio -----

(24.7.2019) -----

alle ore 18:50. -----

In Brescia, presso la Casa AIL Emilia Lucchini in Via Ober-
dan n.ro 1, davanti a me Dott. Francesco LESANDRELLI Notaio
in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia,
è presente: -----

* **COSTA Michele** nato a Desenzano del Garda (BS) il 14 marzo
1981 con domicilio in Lonato del Garda in Via San Cipriano
n. 3/I, impiegato, della cui identità personale e qualità io
Notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Di Amministrazione e nell'interesse della asso-
ciazione: -----

"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA ONLUS" -----

con sede in Capriano del Colle (BS), Via Morari N. 17, codi-
ce fiscale 98195440171, -----

Onlus iscritta con decreto n.ro 2660 del 12 settembre 2017
al "**Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Vo-**
lontariato della Lombardia - Sezione Provinciale di Brescia"
al n.ro progressivo 424 - sezione A) Sociale -----

mi richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze
dell'assemblea straordinaria della predetta associazione,
qui riunita, per deliberare sul seguente -----

ordine del Giorno: -----

1. Presentazione nuovo statuto -----

2. Varie ed eventuali. -----

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che l'assemblea si
svolge come segue: -----

Assume la presidenza a norma dello Statuto e su designazione
unanime da parte degli intervenuti, lo stesso comparente nel-
la qualità suddetta, il quale, dopo aver proceduto a control-
lare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in mo-
do da poter dichiarare che la riunione costituitasi è una re-
golare assemblea atta a deliberare sull'argomento posto al-
l'ordine del giorno, fa constare e dà atto: -----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi dello Statuto in questa sede, data ed ora; -----

- che l'assemblea di 1^ convocazione indetta per il 23 lu-
glio 2019 alle ore 23:00 è andata deserta e che nell'avviso
di convocazione suddetto venne indicato questo giorno ed ora
per l'assemblea di 2^ convocazione qualora la prima fosse an-
data deserta; -----

- che del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Re-



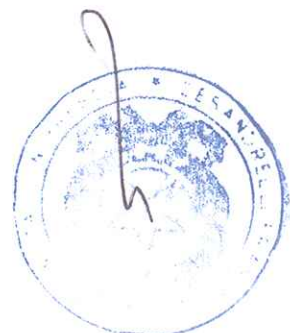
Dott. Francesco Lesandrelli
NOTAIO

Registrato Agenzia

Entrate - Uff. Brescia

il 29 luglio 2019

n.ro 8092 Serie: 1T



visori e del Collegio dei Probiviri sono presenti i membri di cui al foglio di verifica che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; -----

- che sono presenti in proprio e per delega che previo controllo della sua regolarità viene acquisita agli atti sociali, complessivamente n.ro 19 (diciannove) associati sul totale di n.ro 19 (diciannove) iscritti al libro associati come risulta dal foglio di verifica sopra allegato; -----

- che l'art. 13.5) dello Statuto Sociale vigente prevede che le norme dello Statuto possono essere modificate dall'assemblea dei soci con deliberazione presa ai sensi dell'art. 21) del codice civile (*presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti*); -----

----- dichiara -----

l'assemblea stessa validamente costituita in forma straordinaria e quindi idonea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione. -- Presa la parola ed entrando nel merito dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere alla approvazione di un nuovo Statuto, nel testo che il Presidente legge e commenta, redatto per adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili dettate dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore - CTS), con le connesse deliberazioni. ---- Dopo ampia discussione, le proposte vengono approvate con l'unanimità dei consensi, e pertanto l'Assemblea Straordinaria -----

----- delibera: -----

a) di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, composto di 26 (ventisei) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "B", portante, tra l'altro, la variazione della denominazione in -----

"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA Organizzazione di Volontariato" -----

----- con l'acronimo "A.O.B. ODV", -----

sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l'acronimo "Onlus" che sarà sostituito dal nuovo acronimo "OdV" solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017; -----

b) di non istituire per ora l'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco unico), non trovandosi nelle situazioni di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.ro 117/2017; --

c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore dell'Associazione il mandato ed ogni connesso potere affinché provveda, in nome e per conto della Associazione, a porre in essere ogni e qualsiasi atto e adem-

pimento - nessuno escluso o altrimenti limitato - che dovesse rendersi necessario e/o utile per il perfezionamento del procedimento amministrativo volto all'approvazione delle modifiche statutarie. -----

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore -----

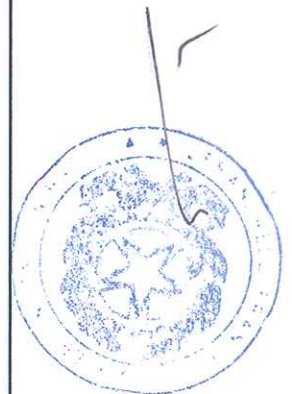
----- * * * -----
Il presente verbale è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3° del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in quanto "ha lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche ed integrazioni normative". -----

----- * * * -----
Il comparente dichiara di essere a conoscenza di quanto qui allegato e dispensa me Notaio dal darne lettura. -----
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto, presente l'assemblea, al comparente, il quale lo dichiara conforme alle risultanze dell'assemblea, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. -----

Atto scritto con mezzo elettronico a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me completato a mano, consta di un foglio di due facciate intere e parte della terza. -----

In originale firmato: COSTA Michele -----

In originale firmato: Francesco LESANDRELLI Notaio (L.S.) ----



ALLEGATO "A" ALL'ATTO
N. 113.086, 41.117
DI REP. NOTAIO F. LESANDRELLI

AOB

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA

CARICHE SOCIALI

	NOME	CARICA	
1	COSTA MICHELE	Presidente	<i>Michele Costa</i>
2	NAVONI GIUSEPPE	Vice Presidente Vicario	<i>Giuseppe Navoni</i>
3	BERTINELLI ANNAMARIA	Tesoriere	<i>Annamaria Bertinelli</i>
4	VEZZOLI DENISE	Segretaria	<i>Denise Vezzoli</i>
5	BONGIOVANNI FRANCESCA	ViceSegretaria	
6	CHIAPPA PAOLO	Consigliere	<i>Paolo Chiappa</i>
7	ROSITO ALESSIA	Consigliere	<i>Alessia Rosito</i>
8	MAGHINI CELESTINA	Consigliere	<i>Maghini Celestina</i>
9	COCCOLI FAUSTO	Consigliere	<i>Fausto Cocoli</i>
10	CONTER ELENA	Consigliere	
10	MOGGIA CRISTINA	Revisore dei Conti	<i>Cristina Moggia</i>
11	LUSSIGNOLI MARIALAURA	Revisore dei Conti	
12	MARINI MORENA	Revisore dei Conti	
13	TOMASI MARINA	Revisore dei Conti	
14	COPETA SILVIA	Probiviro	
15	MANGERI GIANLUCA	Probiviro	
16	LOMBARDI ADRIANA	Probiviro	
17	FORNARO CARLA	Probiviro	
18	BESSI MARZIA	Probiviro	<i>Bessi Marzia</i>

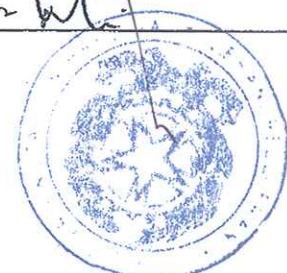
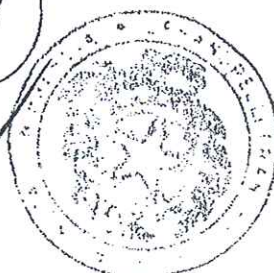


ASSEMBLEA STRAORDINARIA AOB 24 LUGLIO 2019

N.	NOME	QUOTA 2019	DELEGA	FIRMA
1	Bertinelli Annamaria	€ 30,00		Bertinelli Annamaria
2	Bessi Marzia	€ 30,00		Bessi Marzia
3	Bongiovanni Francesca	€ 30,00	COCCOLI FAUSTO	Coccolì Fausto
4	Bongiovanni Ramiro	€ 30,00	BERTINELLI ANNAMARIA	Bertinelli Annamaria
5	Castellotti Maria Ileana	€ 30,00		Castellotti Maria Ileana
6	Chiappa Paolo	€ 30,00		Chiappa Paolo
7	Coccoli Fausto	€ 30,00		Coccoli Fausto
8	Conter Elena	€ 30,00	COCCOLI FAUSTO	Coccolì Fausto
9	Conter Paola	€ 30,00		Conter Paola
10	Costa Michele	€ 30,00		Costa Michele
11	Frassine Michela	€ 30,00	CONTER PAOLA	Conter Paola
12	Gilaberini Roberto	€ 30,00	ROBERTO GILABERINI	Gilaberini Roberto
13	Maghini Celestina	€ 30,00		Celestina Maghini
14	Marini Morena	€ 30,00	VEZZOLI DENISE	Marini Morena
15	Moggia Cristina	€ 30,00		Moggia Cristina
16	Navoni Giuseppe	€ 30,00		Navoni Giuseppe
17	Rosito Alessia	€ 30,00		Rosito Alessia
18	Taddeolini Mirco	€ 30,00	VEZZOLI DENISE	Taddeolini Mirco
19	Vezzoli Denise	€ 30,00	VEZZOLI DENISE	Vezzoli Denise

Handwritten signature

Handwritten signature



STATUTO

"Associazione Oncologica Bresciana Organizzazione di Volontariato"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Oncologica Bresciana Organizzazione di Volontariato", in breve "A.O.B. ODV".

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV".

La sede legale è stabilita nella Provincia di Brescia.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

Art. 2

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche e altre gravi patologie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei sopra citati malati e delle loro famiglie.

Art. 3

Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

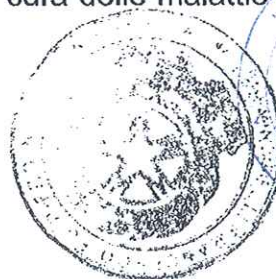
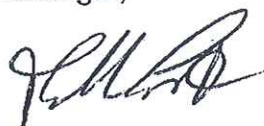
h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

l) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;

m) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca ed assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione, la cura delle malattie oncologiche e di altre gravi patologie;



- n) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare al paziente;
- o) nell'ambito di quanto previsto al punto m), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;
- p) facilitare gli scambi d'informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e in collaborazione delle autorità, gli enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle patologie oncologiche, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;
- q) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e di stimolo;
- r) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre strutture componenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria sia di quella sociale in favore dei malati oncologiche e delle loro famiglie;
- s) sostenere i Centri Oncologici della Provincia di Brescia.

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 4

Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

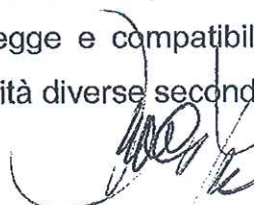
Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione A.O.B. ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 5

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.



Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 6

Soci

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età e/o enti del Terzo Settore che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

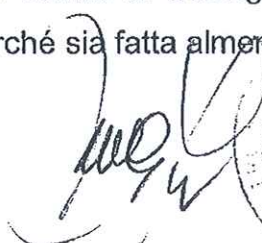
- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;



- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:
 - a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
 - b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno due anni e decorsi 30 giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;
- causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 10

Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi dell'Associazione A.O.B.ODV, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per l'anno di riferimento.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 12

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;



- f) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;
- h) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- i) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai

componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo, l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

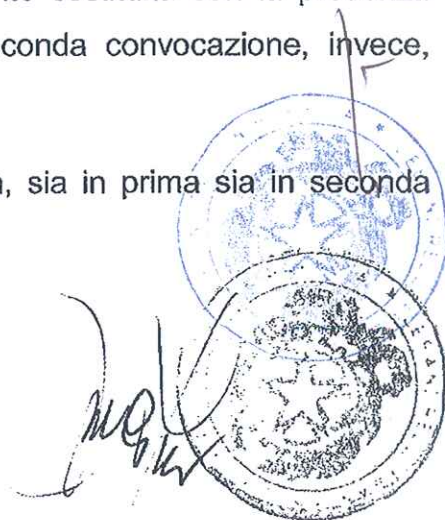
- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

ART. 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.



I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

ART. 15

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più di 15 membri, eletti dall'Assemblea, in maggioranza tra i soci della Sezione AIL di Brescia ODV, essendo socio fondatore di A.O.B.ODV.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica 3 anni ed è sempre rinnovabile.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

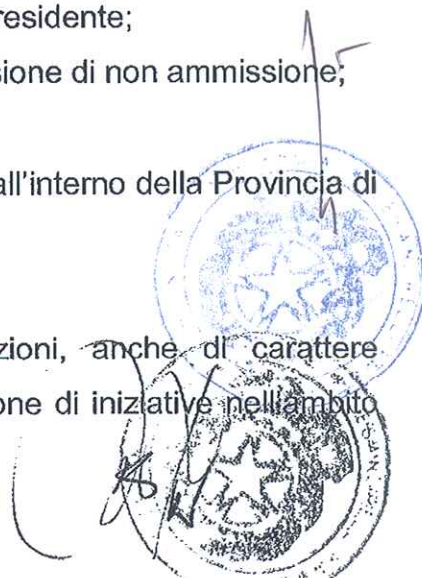
ART. 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri, con facoltà per il CdA di meglio specificarli, laddove ritenuto necessario, all'interno del Regolamento interno. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno della Provincia di Brescia, ove lo ritenga opportuno;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito



- degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
 - j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
 - k) Nomina uno o più Presidenti onorari, nonché sostenitori onorari;
 - l) Deferisce al Collegio dei Probiviri eventuali soci che abbiano tenuto comportamenti in evidente contrasto con lo Statuto e/o Regolamento interno od abbiano portato disordine all'Associazione;
 - m) Predispone un Regolamento interno, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di meglio regolamentare la vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

ART. 17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

ART. 18

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 19

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e



periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è sempre rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 20

Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione A.O.B. ODV. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;
- f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

ART. 21

Comitato Scientifico

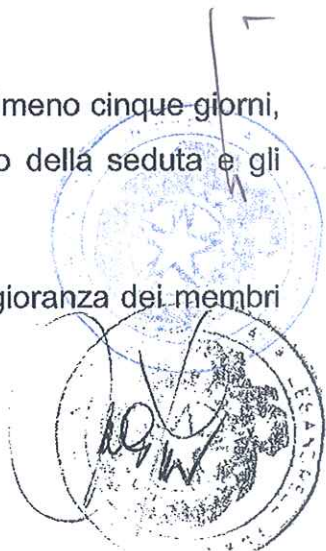
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per tre anni, sono sempre rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ART. 22

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ART. 23

Composizione e Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili, svolgono le loro funzioni gratuitamente.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a) dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra alcuni di essi e l'Associazione;
- b) valutare il comportamento di soci deferiti dal Consiglio d'Amministrazione;

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO

ART. 24

Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

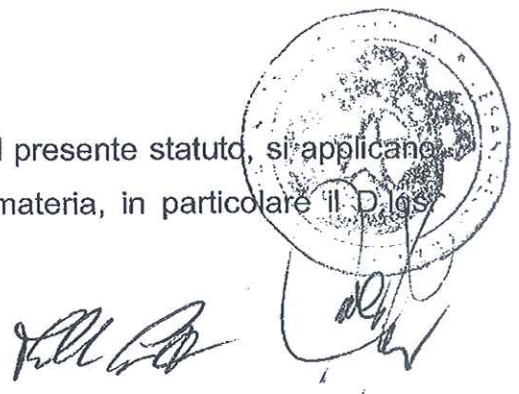
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

- a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio alla Sezione AIL di Brescia ODV, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

The block contains two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, likely from the Italian Ministry of Justice or a related authority, which is partially obscured by the ink.

La presente copia composta di 24 pagine è conforme all'originale conservato nei miei atti e si rilascia
in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia,

30 LUG. 2019

